P E R

D. DECIO , D. DOMENICO , ED ALTRI FRATELLI FRANCIA

C O N T R O

D. RAFFAELE MARINCOLA

Nel S. R. C.

Commissario degnissimo Sig. Consigliere
D. GAETANO SAMBUTI.

Scrivano Villani.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

J. M. J.

D. Decio, D. Domenico, ed altri fratelli Francia di Catanzaro han chiesto nel S. C., che D. Raffaele Marincola qual erede di D. Giulia Marincola si condanni a soddisfar loro l'importo de' capitali, e crediti ereditarj di D. Porsia di Francia, che D. Giulia esigge, e recò a suo profitto. Essi mostrando a chiaro lume la espressa, e nitida chiamata, che hanno su tali beni in vigore del testamento di D. Porsia, fan vedere il benefico invito delineato a lor favore, ed il buon dritto, che ne risulta. D. Raffaele Marincola non sapendo, che ridire alla scolpita, e netta chiamata a favor de' fratelli Francia, si è rivolto sagacemente ad opporre voci di credito, di legittima, di legati sodisfatti, e di altre deduzioni, per le quali crede, che il fedecommesso si estenui in modo, che al nulla, o poco men che al nulla ricade. Contentandosi pertanto, che esista, come negar non si può, il fedecommesso a beneficio de' fratelli Francia, trascorre a dire, che esso inutil rimanga nel suo effetto per le additate deduzioni, che ne assorbiscono l'integrità, ed il valore. I fratelli Francia all'opposto con idee diverse risolutamente sostengono, che le vantate deduzioni non hanno alcun sostegno legale, e che anzi bene analizate, e discusse, contengono uno specioso apparato atto unicamente ad abbagliare lo spirito di persone deboli, ma non a scuotere già, e persuadere uomini istruiti, e sagaci. Ecco adunque gli esami, che si offrono alla veduta del S. C.: Esiste, o nò il fedecommesso ordinato da D. Porsia? La cosa è così chiara, che gli avversarj stessi non osano contenderlo. Le deduzioni, che si vantano, reggono a' severi calcoli della ragione,

e della legge, o sono voci azzardate, e senza sostegno? Questo è quello, su di cui il Tribunale dee pronunziare la sua decisione, dal di cui evento felice si augurano i miei Clienti di ottenere quelle sostanze, che la beneficenza di D. Porsia aveva destinato a loro vantaggio, e che per lunga serie di anni si sono da estranee mani senz' alcun dritto godute. Noi difendiamo la ragione degli attori. Noi sosteniamo la esistenza del fedecommesso, ed il chiaro dritto, che i miei Clienti vi han su, e la inutilità di quelle deduzioni, su le quali l'avversario ripone tutta la fiducia della sua difesa. Quindi premettendo la breve idea de' fatti passeremo alla pruova, ed alla dimostrazione.

FATTO DELLA CAUSA.

Da Porsia di Francia nell'anno 1666. fece il suo ultimo solenne testamento, col quale istituì erede la di lei figlia Giulia Marincola. Era la testatrice molto inclinata per gl' individui della famiglia di Francia. Pertanto dispose, che venendo a morte D. Giulia senza figli legittimi, e naturali, ovvero questi mancassero di vita *quandocunque* senza figli legittimi, e naturali, allora dovessero succedere alla sua eredità Francesco, e Tommaso di Francia suoi fratelli, e loro figli, e discendenti *in perpetuum et in infinitum*. Stabilì inoltre una sostituzione vicendevole tra sudetti Francesco, e Tomaso di Francia, qualora alcun di essi venisse a morte senza prole superstite *in perpetuum, & in infinitum*; e quindi dando leggi all' avvenire previde la contingenza, che si estinguesse la discendenza degli eredi sostituiti, ed a tale intendimento stabilì, che nel caso sudetto della sua eredità se n' eriggesse un monastero di monache vergini sotto il titolo di S. Teresa. E' pregio dell' opra riportarne quì le parole. *Item lascio mia erede universale, e particolare sopra tutt' i miei beni Giulia Marincola mia benedetta figlia colle infrascritte condizioni,*

ni, e vincoli cioè: Che morendo detta Giulia mia figlia senza figli legittimi, e naturali: ovvero quelli morissero quandocunque *senza figli legittimi, e naturali, alla predetta mia eredità succedano Francesco e Tommaso di Francia miei fratelli, loro figli, e discendenti, e morendo ciascuno delli detti figli legittimi, e naturali, succeda l' altro sopravvivente, e suoi figli legittimi, e naturali, e così si osservi in perpetuum, e mancando tutti gli discendenti di detti miei eredi sostituiti, in tal caso voglio, che della mia eredità se ne faccia un monistero di monache vergini di S. Teresa fra lo spazio di anni quindeci, numerandi dal dì, che succederà il caso della sostituzione, e finiti detti anni quindeci, e non ritrovandosi eretto, in tal caso di detta mia eredità se ne facciano tre eguali parti, una sia delli PP. della compagnia di Gesù di questa Città, l' altra de' PP. Teatini di questa Città, e l' altra de' PP. Scalzi di S. Teresa.*

Mancata di vita D. Porsia con tale disposizione, la di lei figlia Giulia Marincola erede istituita implorò, ed ottenne decreto di preambolo nella Regia Udienza di Catanzaro; ed a tale occasione ella non omise di valersi del beneficio dell' inventario. Infatti intesi, e citati un per uno tutt' i legatarj, e gli altr' interessati si fece nelle forme solenni, e legali la distinta annotazione de' beni ereditarj di D. Porsia con essersi descritti specialmente que' capitali, di cui era creditrice la defunta, e che formavano la parte più rilevante, e cospicua dell' eredità. Or tali capitali furono i seguenti.

I. Un capitale di docati 4000. coll' annua rendita di docati 320. dovuto dal marchese di Cinque-Frondi, in virtù d' istromento corredato di Regio assenso, con le terze decorse e maturate prima della morte di D. Porsia, cioè per tutti li 24. gennaro 1665. docati 85. Altri docati 320. per l' annata maturata a 24. gennaro 1666. fino agl' 11. novembre dello stesso anno, che rimonta a docati 254.

Altro credito di docati 1916. dovuto dal barone di S. Flo-

ro, che andava a maturare a 29. settembre 1667.

Altri docati millenovanta dovuti da Giulio Mirabelli, e da Ignazio Marincola in virtù di obbligo stipolato per notar Ireneo Lamannis a 9. settembre 1666.; che maturavano a settembre 1667.

In oltre docati 436. dovuti da Gio: Antonio Morano, come da cautela stipolata per notar Antonio Docato a 28. agosto 1666. pagabili ad agosto 1667.

Altri docati 345. dovuti da Angelo Risi, e compagni obbligati *in solidum*, come da cautela stipulata per notar Gio: Battista Granata a settembre 1666. pagabili in settembre 1667. Altri docati 1400. dovuti dal Signor Luigi Gironda marito della testatrice, de' quali egli godè l'usufrutto, mentre visse in vigor della disposizione di D. Porsia avendo avuti altri docati 400. in proprietà, ed in usofrutto a complimento di docati 1800. dotali di essa D. Porsia (1). Fu ancora annotato il mobile, e le gioje, e gli argenti, che non erano di picciol rilievo.

Fatto l'inventario, D. Giulia sopravvisse altri anni circa 60. alla defunta sua madre (2), ed in questo lungo periodo, ella lungi di custodire, come dovea l'integrità del fedecommesso a beneficio de' chiamati, si applicò unicamente a distrarre i capitali, e ad esigerli senza badare di farne il nuovo impiego per cautela de' chiamati, secondo che la testatrice istessa avea disposto. Quindi fin dall'anno 1796. D. Decio, D. Domenico, ed altri fratelli Francia discendenti da Francesco di Francia primo chiamato per l'intermezza persona di Filippo, e Decio padre, ed avo rispettivamente, istituirono giudizio nel S.R.C. chiedendo, che Tomaso Marincola qual erede di Giulia per la intermezza persona di Fabrizio suo padre, fusse obbligato a restituire a lor beneficio tutte quelle somme, che essa avea distratte dal fedecommesso istituito da Porsia di Francia, al quale essi

(1) *Fol.* 16. *ad* 20. *dict. proc.*

(2) D. Giulia morì nel 1729.

essi erano espressamente invitati. Contro tal dimanda molte cose si opposero da D. Tomaso Marincola, e specialmente disse, ed allegò, che tali, e tanti erano i pesi, e le detrazioni, che doveansi fare dal fedecommesso, che esso ne restava interamente assorbito (1). Esagerando a tale intendimento il valor de' pesi, e de' legati imposti dalla testatrice alla erede Giulia sua figlia, ed ostentando molti presunti dritti, che crede, che a lei spettavano, ed estenuando a suo modo il valore dell' asse ereditario di D. Porsia, si studiò con molta industria di far cadere nel nulla il fedecommesso, e così lietamente i suoi conti facendo ha ideato uscir facilmente dall'imbarazzo del presente giudizio. Essendosi dunque impartito termine ordinario, e quindi già compilate le pruove, che ciascuno de' contendenti credette confacenti alla sua intenzione, il S. C. ad oggetto di chiarire quali erano i beni ereditarj, ed i pesi a quelli congiunti, stimò a' dì 9. agosto dell' anno 1802. fare il seguente decreto. *Visis actis citra præjudicium ambarum partium, et probatorum fiat relatio bonorum, et onerum per scribam causæ præ oculis habendo inventarium, ut ex actis* (2). Quindi dal meritevolissimo Commissario D. Gaetano Sambuti per esecuzione del citato decreto, si commise l' anzidetta relazione allo scrivano della causa Marcello Villani, il quale la diede fuori giusta il prescritto dell'enunciato decreto. L' avversario non però per dilungare il corso del giudizio, ne riclamò chiedendone la revisione. Fu questa commessa al razionale D. Giuseppe Curatolo, il quale in vece di applicarsi a calcolar le partite; ch' è l' unica ispezione del razionale calcolatore, volle brigarsi di entrare in quegli esami di dritto, ed a pronunziare su quegli articoli legali, che dovean discutersi dal S. C. Quindi egli ragionando a suo modo adottò principj non sostenuti nè da leg-

 ge

(1) *Fol.* 43. *ad* 48. *dict. proc.*
(2) *Fol.* 67. *dict. Proc.*

ge, nè da ragione alcuna, procurando di estenuare il meglio che poteva il valore dell' asse ereditario, attenendosi ad alcune norme fallaci, ed esagerando con esorbitanza la somma de' pesi, che disse doversi dedurre dal fedecommesso. Data fuori questa bizzarra relazione, che lungi di contenere i giusti calcoli, ch' erano d' ispezione del razionale, era diretta a decidere con anticipazione quel ch' era degno de' lumi del S. C., se ne procedè alla discussione in casa del meritevolissimo Signor Commissario Sambuti; e Dio sà attraverso di quante dilazioni procurate dalla destrezza, ed industria degli avversarj, si giunse finalmente a capo di pronunziarsi il seguente decreto. *Dic 27. mensis Agusti* 1804. *Neapoli. Per Dominum Militem V. J. D. D.*

Visis relationibus fol. . . ., ac omnibus actis, partibusque monitis, et pluries auditis fuit provisum, & decretum quod circa quantitatem, ac valorem assis hereditarii quond. D. Portiæ de Francia, et an attendi debeat inventarium confectum per D. Juliam Marincola ejus filiam, et heredem, aut laudum publicatum per arbitros, ut valor prædicti assis hereditarii dignosci possit, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C.

Quoad creditum ducatorum mille, et nonaginta descriptum in inventario, debitum a Julio Mirabelli, et Ignatio Marincolæ in solidum, admittatur inter bona hereditaria prædictæ quond. Portiæ de Francia pro ducatis tantum tercentum, qui apparent soluti vigore instrumenti fol.

Quoad creditum ducator. quatuormille debitum a quond. Illustri Marchioni Quinquefrondium admittatur inter capitalia hereditaria prædictæ quond. Portiæ de Francia pro sorte principali tantum, exclusis annualitatibus cessis usque ad diem mortis prædictæ quond. D. Porsiæ descriptis in inventario ejusdem D. Portiæ de Francia.

Quoad creditum ducatorum mille nonigentum viginti sex debitum ab Illustre Barone Sanctiflori, admittatur inter bona hereditaria prædictæ quond. D. Portiæ de Francia.

Quoad creditum ducatorum quatuorcentum triginta sex debitorum

ab

ab Antonio Morano, admittatur inter bona hereditaria quond. D. Portiæ de Francia.

Quoad creditum ducator. quingentum quadraginta debitorum ab Angelo Riso, et sociis, admittatur inter bona hereditaria dicta D. Portiæ de Francia.

Quoad creditum ducatorum mille, et quadrigenta debitorum a D. Aloysio Gironda, admittatur inter bona hereditaria prædicta quond. D. Portiæ de Francia.

Nec non fuit provisum, et decretum, quod legatum ducatorum quatuorcentum relictum favore D. Aloysii Gironda; nec non aliud legatum ducatorum quinquaginta relictum favore ejusdem Gironda, nec non alii ducati biscentum exsoluti in satisfactionem æris alieni prædicti D. Aloysii juxta præceptum testatricis, deducantur ex valore bonorum hereditariorum prædictæ quond. D. Porsiæ.

Quoad alios ducatos septingentum quinquaginta solutos a D. Julia Marincola in beneficium prædicti D. Aloysii Gironda vigore transactionis initæ inter D. Juliam Marincola heredem, et prædictum D. Aloysium, vigore cujus conventum fuit pro annuo legato ducatorum septuaginta exsolvi pro una vice tantum ducatos septingentum, et an prædicti ducati septingentum deduci debeant, nec ne ex valore bonorum hereditariorum prædictæ quond. D Portiæ, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam, sive per S.C., sive per Dominum Causæ Commissarium.

Nec non legatum ducatorum mille relictum D. Thomæ de Francia deducatur ex valore bonorum hereditariorum prædictæ quond. D. Portiæ.

Nec non deducantur ex valore prædictorum bonorum hereditariorum ducati quingentum quinquaginta soluti a D. Julia Marincola favore D. Francisci, et D. Thomæ de Francia pro medietate legitimarum ad ipsos spectantium, uti cessionarios Catherinæ et Eleonoræ Marincola filiarum D. Portiæ deducantur ex valore bonorum hereditariorum prædictæ quond. D. Portiæ.

Nec non ducati biscentum soluti a D. Julia Marincola Monasterio S. Catherinæ Senensis Civitatis Catacii pro exctinctione duorum Capitalium debitorum favore dicti Monasterii a

prædicta D. Portia, deducantur a valore bonorum hereditariorum ejusdem prædictæ D. Porsiæ. Nec non deducantur alii duc. XVII. pro annualitatibus decursis a dictis capitalibus, & solutis per dictam D. Juliam.

Quoad ducatos mille solutos in beneficium D. Francisci de Francia vigore testamenti; et transactionis initæ interdictam D. Juliam, et D. Franciscum de Francia, deducantur pro nunc pro ducatis septingentum quinquaginta tantum, circa vero reliquos ducatos tercenta duodecim, & ass., et an deduci pariter debeant nec ne, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam sive per S. C., sive per Dominum Causæ Commissarium.

Quoad onera missarum tam pro una vice, quam statis temporibus ordinatarum juxta præceptum testatricis, et an deduci debeant, nec ne moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam sive per S. C., sive per Dominum Causæ Commissarium.

Quoad annuum legatum ducatorum viginti relictum favore Mosettæ de Francia Monialis in Monasterio S. Catherinæ Senensis, et an deduci debeat, nec ne ex valore bonorum hereditariorum quond. Porsiæ de Francia, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam sive per S. C., sive per Dominum Causæ Commissarium.

Quoad legata relicta scilicet ducatorum viginti favore Catherinæ Ranieri, ducatorum decem favore Victoriæ Ranieri, ducatoque quinque favore Catherinæ Leonardo, ducatorum decem favore Fabritii Perrone, et ducatorum quatuordecim favore Notarii, et Judicis ad contractus, deducantur ex valore bonorum hereditariorum quond. D. Porsiæ.

Quoad margaritas, & suppellectilia tam argentea, quam aurea fuit provisum & decretum quod committatur Aurifabro, qui inspectis testamento D. Porsiæ de Francia, & inventario bonorum hæreditariorum eiusdem procedat ad appretium eorumdem, & in scriptis referat ad finem providendi.

Quoad vero cætera bona mobilia descripta in inventario committatur Perito eligendo prævia lista suspectorum, qui inspectis testamento, & inventario prædictis procedat ad appretium eorum-

eorumdem, & referat in scriptis ad finem providendi.

Quoad detractionem legitimæ ad D. Iuliam Marincola spectantis committatur eidem Magnifico Rationali, qui inspectis actis procedat ad liquidationem eiusdem, & in scriptis referat ad finem providendi.

Quoad detractionem quartæ Trebellianicæ petitam a D. Raphaele Marincola in eius comparitione fol. . . . sint salva jura eidem D. Raphaeli, si quæ competunt, in alio judicio.

Quoad legatum ducatorum quinquaginta relictum Gaspari Ferrara deducatur & valore bonorum hereditariorum qu. D. Portiæ, & quoad pretium vestium lugubrium relictarum in beneficium dicti Gasparis, ejusque uxoris moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam sive per S. C., sive per Dominum Caussæ Commissarium.

Questo decreto, di cui si sono doluti i miei clienti, per ciò che i loro dritti ferisce, deve ora esaminarsi dal S. C. Essi con particolar supplica hanno chiesto ancora, che si decida solennemente dal S. C. la spettanza, la quale per altro dagli avversarj non si è avuto il coraggio di mettere in dubbio, anzi ebbero altra volta la ingenuità di confessarlo, quando si trattò in Ruota questo affare. Deve dunque il S. C. occuparsi a discutere la ragionevolezza del gravame rispettosamente prodotto, deve spiegare le providenze su que' punti, che il seguente Commissario non volle in casa risolvere, e decidere sulla spettanza del fedecommesso. Ecco l'oggetto di quella decisione, che si attende ora dal Tribunale.

Noi per procedere con ordine, e chiarezza nella presente difesa crediam opportuno stabilire primieramente con netta dimostrazione la esistenza, e durata del fedecommesso istituito da D. Porsia di Francia, e la scolpita, ed evidente chiamata de' nostri clienti. Indi siccome l'avversario sostiene, che l'inventario non si debba attender per nulla per accertare il valore del fedecommesso, e che i legati tutti benchè annuali, debban dedursi dal medesimo;

noi in contraposto della sua idea dimostreremo, che per sapere quali furono i beni ereditarj di D. Porsia, e per liquidare la quantità del suo asse, l' unica norma sicura è l' inventario, di cui invano l' avversario va procurando di eluder la pruova; e dimostreremo altresì, che i legati annuali debban cedere a carico della erede usufruttuaria, non già in iscapito della proprietà. Premesse queste dimostrazioni, che influiscono a risolvere i punti particolari della causa, noi servendocene di guida, e di lume, volgeremo le nostre idee ad analizzare in dettaglio i punti, che si contendono tanto circa le partite, che l' avversario non vorrebbe, che si aggregassero alla eredità fedecommessa, che circa le deduzioni, che pretende doversi fare sulla medesima.

CAP.

CAP. I.

Si dimostra la durata e progresso del fedecommesso istituito da Porsia di Francia, e la chiara e spedita chiamata de' fratelli Francia attori nel presente giudizio sul fedecommesso medesimo.

LA evidente chiamata, ed il sicuro dritto de' miei clienti sul fedecommesso di D. Porsia di Francia, è tale, che non può farsene ragionevole disputa. La testatrice chiamò al fedecommesso D. Francesco, e D. Tommaso di Francia suoi fratelli, e loro figli, e discendenti *in perpetuum*. Stabilì una successione vicendevole tra gli stessi suoi fratelli, volendo, che simil cosa s' osservasse nella loro discendenza. In somma le voci della testatrice annunziano una idea risoluta, e decisa di voler far rimaner i beni perpetuamente tra la discendenza de' suoi fratelli, verso i quali spiegò special premura, ed affetto.

Ma ciò che toglie ogni difficoltà, e ci assicura compiutamente del tratto progressivo, e durata perenne dal fedecommesso anzidetto, è appunto il ravvisarsi ordinato dalla testatrice, che laddove si estinguesse la discendenza de' ridetti Tommaso, e Francesco di Francia, dovesse colla sua eredità erigersi un monastero sotto al titolo di S. Teresa, e quante volte non riuscisse possibile la erezione di tal monastero giusta i suoi desiderj, allora volle, che della sua eredità se ne fussero fatte tre eguali porzioni una cioè a' PP. Gesuiti, l' altra a' PP. Teatini, e l' altra a' PP. Scalzi di S. Teresa.

Ognuno da ciò ravvisa, che nella disposizione di D. Porsia di Francia devesi riconoscere un fedecommesso discensivo, perpetuo, e reciproco altresì, che durar dovea, finocchè fussero esistenti i discendenti de' due fratelli suoi Francesco e Tommaso di Francia da lei contem-

plati. Imperciocchè se non vi è alcun dubbio della chiamata scritta nella estinzione di tale discendenza, come poteva tal chiamata avverarsi senza che esistessero i beni nelle discendenze medesime? *Nemo intelligi potest gravatus, nisi sit honoratus.*

In fatti l'avere la testatrice ordinata la erezione del monastero dopo la estinzione de' discendenti di Francesco e Tommaso di Francia, ci dà sicuro, ed evidente segnale di aver voluto preferire tutt' i discendenti sudetti al monastero. Questo precetto decide della sua predilezione a pro di tutta la discendenza. Se dunque è così, come il fatto stesso lo addita, sarà pur sicura la chiamata a prò de' discendenti anzidetti. Questa conseguenza figlia del buon senso si raccoglie da un bel luogo del Giureconsulto Scevola, il quale in simil guisa ragionando fu guidato alle stesse idee. Così egli gravemente conchiude. *Nam prudens consilium testantis animadvertitur: non enim fratrem solum heredem prætulit substitutis, sed & ejus liberos* (1).

Il gran Papiniano, la di cui saviezza sarà sempre oggetto di eterni encomj, fino che le scienze morali avranno pregio tra gli uomini, nella celebre legge *qui duos* D. *de vulgari & pupill.* ammise, ed applaudì questa salda dottrina, che il buon senso insinua. Un padre avea istituiti due figli impuberi, e caso che entrambi morissero, invitò altro erede sostituito. Egli decise, che i due figli doveano intendersi vicendevolmente sostituiti, giacchè in altro caso non avrebbe potuto la sostituzione verificarsi. Quindi gli Scrittori sul comento di detta legge non incontrarono dubbiezza in affermare, che laddove chiamate più persone, o discendenze, in estinzion delle medesime si fusse ordinata altra sostituzione, allora tutta la discendenza dovesse intendersi invitata.

A maggior chiarezza giova osservare quel che la scuola del Foro

(1) *Leg.* 85. *Dig. de hæred. instit.*

Foro ammise, ed il canonico di Luca su tal proposito sostiene, che quando si adopera la formola *si deficiant*, o altre equivalenti, tali parole sono di tanta efficacia, che comprendono accolte in se la volgare, e la fedecommessaria sostituzione: *etenim verbum deficere importat tam vulgarem, quam fideicommissariam substitutionem Burat. in decis.* 689., *ubi tota vis ad inducendam fideicommissariam constituitur in verbo deficisse* (1). Tal' è il caso nostro. Imperciocchè D.Porsia testatrice ordinò la erezione del monistero da farsi con la sua eredità, quando mancassero i discendenti tutti degli eredi sostituiti, il che equivale alla formola *si deficerent*. Dunque se tal formola contiene delineato il caso della volgare, e della fedecommessaria congiuntamente, par, che non possa esservi più dubio circa la durata del fedecommesso tra tutta la discendenza.

Nè si dica, che essendo premort' i primi eredi sostituiti Francesco, e Tomaso di Francia, a D. Giulia erede istituita, siesi perciò la sostituzione resa caduca ed estinta. Imperciocchè essendovi tuttavia gli altri chiamati *etiam in vim vulgaris*, si acquistò benissimo a favor di costoro il fedecommesso per la regola, che *substitutus substituti mei substitutus mei est*. Or egli è chiaro, ed evidente, che i figli di D. Francesco, e D. Tomaso di Francia eran sostituiti al padre rispettivo. Dunque per la regola anzidetta doveano intendersi ancora sostituiti a D. Giulia. Nè può nascer dubbio, se questa massima (*substitutus substituto censetur substitutus instituto*) dovesse valere, tanto nelle sostituzioni vulgari, che nelle fedecommessarie. Il Cujacio con infinito sapere ha dimostrato apertamente, che dee valere nelle sostituzioni specialmente fedecommessarie: *Idem servatur*, egli dice, *in substitutione precaria* (2). A tal proposito giova trascrivere una sensata definizione del Senato di

(1) *De Luca ad de Marin. resolut. lib. 1. cap. 131. n. 19.*
(2) *Cujac. com. in tit. 6. de pupillari lib. 28. D.*

Savoja, che ci riferisce il Fabro: *sola graduum interruptio sicut substitutionem non perimit, ita neque fideicommissariam, sive quia fideicommissum, quod est in causa caduci, remanere debeat penes gravatum cum suo onere; sive quod ita postulet voluntas testatoris, quæ facile, ac fere semper evanesceret, si graduum interruptio substitutionem fideicommissariam vitiaret. Quis enim tam stupidus sit, ut plures fideicommissarios ex ordine in infinitum fortasse, ut plerumque fit, vocatos, speret morituros, eo ipso ordine, quem præscripsit* (1)? Per tutto ciò è evidente, che tanto se si guardano le parole del testamento, e con giusta analisi si discutano, tanto se si riflette alle più sane nozioni della nostra giurisprudenza, egli è sempre vero, che il fedecommesso istituito da D. Porsia di Francia, siccome quello, che fu indrizzato a favore di tutta la discendenza de' primi eredi sostituiti; dura tuttavia saldo nel suo vigore, ed è netta, e sicura la chiamata de' fratelli Francia, che sono i soli discendenti superstiti della linea di Francesco di Francia fratello della testatrice; giacchè Tommaso, ch'era l'altro fratello non lasciò prole superstite, secondo che nel termine abbiamo con chiarezza dimostrato. Stabilita la esistenza del fedecommesso, vediamo quali sieno i beni, che vi vanno compresi.

CAP.

(1) *Faber in Codic. suo lib. VI. Tit. 8. defin. 13.*

CAP. II.

L' inventario fa compiuta pruova delle forze ereditarie di D. Porsia di Francia, ed è la norma come sapere la quantità del fedecommesso da lei ordinato.

PEr sapere quali e quanti sieno i beni rinvenuti nella eredità di un defunto, non ci è via più spedita, nè più accertata e sicura, quanto il rivolgersi all' inventario, la di cui fede, ove sia solennemente eseguito, non può rigettarsi specialmente dall'erede. Così la legge stabilisce, e la scuola del Foro ha seguito. In fatti il S. C. nell' atto che commise la relazione *bonorum & onerum*, non obbliò di ordinare, che eseguita si fusse *præ oculis habendo inventarium*.

Noi abbiam premesso, che dopo la morte di D. Porsia di Francia si fece da D. Giulia di lei erede l'inventario solenne, ove si descrissero i capitali ereditarj, che rimontavano a ducati 10045.: oltre le gioje, gli argenti, ed altre cose preziose. Or malgrado la limpida, e sicura pruova, che somministra l'inventario per definire le forze dell'eredità, è venuto talento al contraddittore di sostenere, che non debba attendersi per nulla. Quindi fantasticando a suo modo sostiene, che l'intero asse di D. Porsia debba liquidarsi in ducati 7650. senza più. Ed ecco in che modo s' ingegna di dare qualche aria di plausibilità a questa novella idea. Egli dice, che dopo la morte di D. Porsia due arbitri eletti di comun consenso liquidarono la legittima dovuta a due figlie di D. Porsia, le quali nell'atto, che fecero professione nel monastero di S. Catarina di Siena in Catanzaro, rinunziarono le anzidette legittime per una metà a beneficio della di loro madre, e per l'altra metà a beneficio di D. Tomaso, e D. Francesco di Francia loro zii. Or detti arbitri applicatisi a liquidare siffatte legittime, fecero ascendere le due metà spettanti a D. Tomaso, e D. Francesco di Francia

a ducati 850., che furono ad esso loro pagati. Quindi ecco la conseguenza, che da questo fatto vuol trarre l'avversario. Le figlie di D. Porsia erano tre. Dunque il terzo della intera eredità formava la loro legittima. Perlocchè siccome tre volte ducati 850. formano ducati 2250., e tre volte 2250. compongono ducati 7650., tale, e tanto, e non più dee essere l'importo dell'asse ereditario. A questo si riduce tutto il nerbo della contraria difesa. Ma quanto valgono queste conseguenze in faccia al fatto permanente, che esibisce l'inventario, onde si rileva, che l'asse ereditario rimontava a duc. 10446. 71.? Vediamolo. Quanto sia vana questa idea è facile a definirlo co' lumi di una sana giurisprudenza, e coll'analisi delle circostanze del fatto istesso. Ognun sa, che per legge l'inventario val tanto, che *facit plenam probationem contra heredem*. L'inventario contiene una solenne confessione dello stesso erede fatta in tempo non sospetto, di cui non potrebbe unquemai rigettar la fede, e la lealtà. Son queste comuni, ed indubitate teorie, che non potrebbero mettersi in dubbio senza scuotere i cardini della giurisprudenza. Giustiniano espressamente dice, che fatto l'inventario non devesi guardare altro fuor di quello, che quivi trovasi scritto: *non esse aliud inspiciendum nisi hoc, quod inscripserit*, e secondo quella norma bisogna liquidarsi l'intero asse. Egli ne soggiugne la grave ragione, che non può giammai immaginarsi persona a tal segno stolta, ed imbecille, che voglia permettere, che si scriva in un solenne inventario, cosa, che ricada a suo svantaggio: *neq. enim sic homo simplex (immo magis stultus) invenitur, ut in publico inventario scribi contra se aliquid patiatur* (1). Quindi i nostri dottori risolutamente affermano, che l'inventario esibisce una pruova tanto efficace e valevole, che contro di essa non si ammette pruova in contrario. Così sulle idee di Cino da Pistoja (2), e dello Speculatore

(1) *L. fin. Cod. arbit. tut.*
(2) *Cyn. Cod. arbit. tut.*

re (1) scrive il celebre Anton la Quadra presso il Reggente de Marinis. *Inventario standum est adeo quod non admittitur probatio in contrarium* (2).

L'Alciato, che fu il primo a congiungere nella giurisprudenza il lume brillante della erudizione, e del buon gusto, parlando dell'inventario, che deve fare l'erede, lo chiama così: *Inventarium est caput omnium rationum hereditarium* (3) il che val tanto quanto dire, che l'inventario è il principio regolatore di ciò, che vuolsi sapere intorno all'eredità; è la norma direttrice come ordinare tutte le liquidazioni, e conteggi, che occorron farsi intorno alla medesima; in somma è la misura, sulla quale bisogna livellare le azioni ereditarie. Or se è così, potrebbe l'erede contro il proprio fatto, e la propria confessione averlo così a vile, e contrariarne il tenore? Sembra strano il pretenderlo. Da ciò è evidente, che non potrebbe l'avversario contradire ciò, che si rileva dall'inventario, contro a cui non vi è pruova, che vaglia, nè argomento, che lo ribatta.

Or per dare una risposta diretta all'ingegnoso contradittore circa l'argomento che trae dalla liquidazione delle legittime, noi lo preghiamo a seguire un poco lo sviluppo delle nostre idee. Chi ci assicura, io gli dimando, delle norme seguite dagli arbitri nel liquidare quelle legittime, e se le loro norme furono fallaci, potrebbe ora il lor giudizio trarsi in conseguenza, e dedursi in esempio a danno de' chiamati? E se D. Tomaso, e D. Francesco Francia sia per non contendere giudizialmente, sia per i vincoli del sangue furono buoni in contentarsi di quelle legittime nella quantità definita dagli arbitri, potrebbe ora questo loro fatto recar pregiudizio a' chiamati nella liquidazione dell'asse ereditario? A ciò si aggiugne, che noi ignoriamo quali vedute di fatto, e di dritto ebbero in mira gli arbitri anzidetti nel definire a quel modo la quantità della

(1) *Specal. in tit. de instrum. edit. §. final. vers. pen.*
(2) *De Marin. allegat. 15. num. 14.*
(3) *Alciat. respons. Lib. IX. Consil. 30. num. 4. in summar.*

legittima. Chi ci assicura delle imputazioni, che in essa si fecero? Si sa, che nella legittima s'imputa anche la dote, che si riceve dalle figliuole, che vanno a marito, e così del pari s'imputa la dotazione delle donne, che professano vita religiosa. Queste adunque poteano, e doveano formare oggetto di necessaria imputazione. Si sa, che alle dame di distinta nascita, quali eran certamente le figlie di D. Porzia. quando si fan monache si assegna un perpetuo vitalizio. Questo pur dovea formare oggetto d'imputazione (1). Or mentre si è nel bujo di cotesti fatti, e delle considerazioni, che ebbero gli arbitri in veduta nel determinare la misura della legittima, anzi mentre il fatto stesso annunzia essersi dedotte le cennate imputazioni; chi è quello uomo, che voglia dipartirsi dalla pruova sicura, e limpida, che somministra l'inventario, per attenersi al giudizio degli arbitri fatto per altro oggetto, di cui s'ignorano le idee, e i principj regolatori, che li diressero?

CAP.

(1) Noi con solenne documento abbiamo dimostrato, che nel monastero di S. Caterina di Siena in Catanzaro, ove le patrizie soltanto si accolgono, vi è, giusta il general costume, l'uso di pagarsi la dote *ingressarum*, e di costituirsi il vitalizio nell'atto della professione.

CAP. III.

I Legati annuali vanno a carico della erede usufruttuaria, nè possono formare oggetto di deduzione a danno de' proprietarj, e de' chiamati.

PRima d' innoltrarmi all' analisi e discussione ragionata delle partite che si contendono nella presente causa, giova che con soda e legal dimostrazione si stabilisca un punto, dal di cui schiarimento e risoluzione dipende la sorte o avventurosa o infausta della presente causa, atteso che esso è un de' primi anelli, onde risulta o la esclusione, o l' ammissione delle più interessanti partite, che formano l'oggetto dell'esame. Allorchè in casa del signor Commissario fu discussa la relazione eseguita per ordine del S. C., il dotto contradittore con enfasi ed energia imprese a sostenere, che i legati tutti disposti nel testamento, e nel codicillo di D. Porsia, dovevano detrarsi dal fedecommesso, e diminuirne il valore. Da noi si rispose, che era da distinguere tra' legati *pro una vice*, e legati annuali. Circa i primi l' affare era ambiguo, atteso il precetto della testatrice che aveva imposto espressamente alla erede di custodire salvi ed interi i capitali ereditarj a favor de' chiamati. Circa i secondi poi si rispose, che era male appoggiata, anzi vana del tutto la intrapresa di volerne la deduzione. In fatti è questo un principio a tutti noto in giurisprudenza, che laddove trattasi di lasciti annuali, essi debbonsi soddisfare colla rendita, senza che affatto debba soggiacervi la proprietà.

Il Signor Commissario rimise al S. C. la decisione di questa contesa, la quale disputa è solo per la sagacità de' talenti dell' avversario, che sa trovare ovunque ombre e dubbiezze, ma disputa non è certamente, ove si consulti la legge, il comun senso de' dotti, e l' acclamata dottrina del nostro Foro. In fatti io non veggo ragione da contendere una massima figlia della legge, la quale acclamata generalmente dagl' interpetri, e scrittori del

foro , forma oggi una giurisprudenza costante . Un bel testo di Giustiniano compruova ad evidenza sì fatta teoria . Egli avendo prescritto , che ne' beni di peculio avventizio de' figli il padre non potesse vantarvi altro dritto , all'infuori dell'usufrutto , determina qual norma debba tenersi nel distinguere i pesi , che a carico del padre usufruttuario dovessero ricadere . Quindi stabilisce , che se mai legati , o fedecommessi annuali vi fussero imposti sul retaggio materno o altri beni aventizj , alli quali il figlio è succeduto , dovessero tali pesi sodisfarsi dal padre colla rendita , che percepisce , senzacchè potesse in menoma guisa esserne sminuita la proprietà : *sin autem* (son le parole della costituzione) *legata , vel fideicommissa imminent hujusmodi personis , si quidem tales reditus sunt , qui sufficiant ad annalia legata , pater ex hujusmodi reditibus hæc dependere compelletur* (1) . Su questa autorevole norma additata da Giustiniano i dottori tutti d'accordo affermano , che ne' legati annuali debba tutto il peso ricadere all' usufruttuario , il quale dee estinguerli colla rendita , senzacchè possa in alcuna guisa risentire discapito la proprietà . Le vecchie , e nuove scuole convengono in istabilire tal dottrina . Il Giasone (2) , il Socino (3) il Saliceto (4), il de Castro (5) , ed il Menochio (6) se ne rendono garanti . Il Sordo ci arreca le decisioni del senato di Mantova , ove restò conchiuso, che *legatum annuum præstandum est ab usufructuario* per la ragione , che si fatti pesi s' intendono per legge ingiunti alla rendita, non già alla proprietà: *et ratio est quia censetur reale onus injun-*

(1) *L. fin. §. sin autem Cod. de bon. mater.*
(2) *Jason comm. in l. 1. col. 4. D. ad Trebellian.*
(3) *Socin. jun. cons. 109. n. 17. vol. 1.*
(4) *Salicet. in l. fin. §. sin autem C. de bon. quæ liberis.*
(5) *Castrens. cons. 16. n. 4. Vol. 2.*
(6) *Menoch. de præsumt. lib. IV. præsum. 143. n. 18.*

junctum reditibus.

Similmente il Voet afferma. *Aliter obtineret in eo, cui bonorum omnium usufructus datus : quippe qui reditus omnes a defuncto debitos, etsi mere personales, quin & ipsos vitalitios a defuncto promissos exsolvere ex fructibus obligatus est. Quin & alimenta, quæ defunctus debuit, quoties ad heredem transiit alendi onus: denique & legata annua, si modo fructus ad ea sufficiant, ut ita quem universa hereditatis commoda renascentia sequuntur, omnes reditus, ac ipsi quoque vitalitii secundum ante dicta, eumdem similia incommoda, atque onera vicissim gravent* (1). Così il Gaillo (2), ed il Camarella (3) confermano.

Il nostro foro applaudì queste solide teorie, secondocchè testimonia il Reggente de Marinis : *quo vero ad legata doctores unanimiter concludunt, quod regulariter solutio legatorum spectat ad heredem, non autem ad usufructuarium, et ideo si legata consistunt in quantitate, et non sunt annua, sed simpliciter, et semel solvenda, solvet heres de proprietate ; secus vero in legatis annuis, quorum solutio ad usufructuarium pertinet* (4). Al de Marinis fa eco il Rodoerio, che pure scrive a tal modo : *Sed ad institutum nostrum redeundo, dicimus, quod quemadmodum annuorum introituum solutio heredi usufructuario pertinet; ita etiam annuorum legatorum præstatio* (5). In fatti se mai tali pesi annuali si volessero dedurre dalla proprietà, ne avverrebbe, che con tali perenni e periodiche detrazioni si renderebbe a poco a poco inutile la proprietà, e ciò contro la vera, e genuina idea de' testatori, i quali soggettando la roba a fedecommesso, debbono presumersi averne voluto serbare la integrità a pro de' chia-

(1) *Voet Com. in Pan. Lib. VII. tit. 1. num. 37. in fin.*
(2) *Gaill. lib. 2. obs. 146. num. ult.*
(3) *Camarell. de legat. quæst. 42. lib. 2.*
(4) *De Marin. resolut. jur. lib. 1. cap. 249. num. 6.*
(5) *Rodoer. addit. ad de Marin. loc. cit. num. 5.*

mati. Così ragionano i nostri Scrittori, alle cui idee fece plauso il Reggente de Marinis: *Rationem afferunt præcitati* DD. *quia esset inconveniens, quod heres singulis annis deberet vendere bona hereditaria ad hoc ut satisfieri possit legatariis contra mentem teſtatoris, idemque & satis bene Hartman. Pistor. quæſt. jur. lib. 1. quæſt. 10. n. 4.* (1). Ma credo inutile trattenermi di vantaggio a dimostrare un principio sicuro di dritto, del quale niuno degli scrittori legali dubitò mai.

Prevedo quel che vorrebbe opporre l' ingegnoso contraddittore, cioè, che sebbene ordinariamente i legati annuali gravitino a carico dall' erede usufruttuario, pur non pertanto questo non vale, quando si fatti legati fussero di si gran rilievo, che eccedessero la rendita annuale. Allora per non rendersi l' usufrutto inutile, e sterile si permette, che tali legati vadiño a carico della proprietà. Così il Pellegrino (2), su le di cui tracce il Rodoerio scrive a tal modo: *quando legata annua sunt adeo excessiva, ut reddant usufructum inutilem; isto casu ad illorum solutionem minime tenetur usufructuarius, . . ., et mihi quoque hæc opinio plurimum adæquat, quando legata annua excedunt reditus hæreditarios . . quia tunc ex præsumpta voluntate testatoris præsumitur gravata proprietas* (3).

Questa obbiezione è fallace nella sua applicazione, benchè il principio onde parte, sia plausibile, e vero. Nel testamento, e codicillo di D. Porsia di Francia noi rinveniamo soltanto tre legati annuali. L' uno cioè di ann. duc. 70. lasciato a D. Luigi Gironda marito della testatrice, l' altro di ducati 50. ann. disposto a beneficio di D. Francesco di Francia, ed un' altro di ducati 20. Si fatti legati congiunti insieme, compivano la somma di docati 145. Ora immaginando pure tutte le deduzioni possibili, che piaceranno all' avversario, sempre al di là del-

(1) *De Marinis loc. cit. num. 6. in fin.*
(2) *Peregr. de Fideic. art. 4. n. 24. vers. intellige modo.*
(3) *Rodoer. addit. ad Marin. Resolut. lib. 1. cap. 249. num. 7.*

della ridetta somma ci avanzerà tanto, che il doppio eguaglia, ed anche più. Sicchè se egli è vero il principio che assume l'avversario, e che i Dottori affermano per commune, e ricevuta dottrina; egli è vero altresì, che al caso presente nulla giova, nè può applicarsi al fatto della presente causa, ove a lui piacerebbe, comecchè a disagio, d'intruderlo.

Nè si dica, che dopo la morte della testatrice il solo capitale frugifero era quello dovuto dal marchese di Cinque Frondi, giacchè gli altri eran semplici mutui, che non producevano interesse alcuno. Imperciocchè dee rammentarsi l'avversario, che giusta il precetto della testatrice, i mutui doveano ben tosto esigersi nel tempo del maturo, che già era vicino, ed impiegarsi, o in compra di beni fondi, o di annua rendita. Sicchè dovean subito diventare fruttuosi a beneficio dell' eredità fedecommessa. Ricordiamoci altresì, che D. Giulia erede istituita allor che venne a morte dichiarò solennemente col suo testamento, che già avanzavano doc. 5000. dal fedecommesso di D. Porsia. Questa ingenua confessione data fuori in quei momenti, in cui tratto il velo delle passioni, l'uomo parla la voce del vero, non può certamente dall' avversario rigettarsi.

Stabiliti i punti fondamentali della difesa uopo è di accostarci più da vicino alla causa, con rivolgerci all'esame delle partite, che si contendono. Quindi procedendo ordinatamente parleremo prima delle partite, che l'avversario contrasta doversi aggregare al fedecommesso di D. Porsia, ed indi prenderemo a discutere le altre partite, che l'avversario fuor di ragione sostiene doversi dedurre dal fedecommesso medesimo.

CAP.

CAP. IV.

Partite che si contendono circa la eredita fedecommessa di Porsia di Francia.

Annualità decorse fino al punto della morte di D. Porsia sul capitale dovuto dal Marchese di Cinquefrondi.

NEl solenne inventario fatto dopo la morte di D. Porsia furono descritte varie annate di censo decorse sul capitale dovuto dal Marchese di Cinquefrondi, le quali annualità compiono la summa di ducati 659. Piacque all' avversario sostenere, che tali annualità non dovevano mettersi a calcolo nel liquidare l' asse di D. Porsia, sull' appoggio di un' assertiva che si legge in un istrumento, in cui D. Giulia contro ciò, che aveva spiegato nell' inventario, disse che tali annualità eransi esatte da D. Luigi Gironda marito di D. Porsia. Ma quanto dee valere tale assertiva *contra inventarii fidem* ? Noi già abbiamo dimostrato, che contro l'inventario non vi è pruova che vaglia, ed è ancora da valutarsi la circostanza, che la confessione *inter personas suspectas* com' era D. Giulia, che procurò trarre a suo profitto la roba fedecommessa in iscapito de' chiamati, in giurisprudenza non regge affatto. Speran dunque i miei clienti, che in questa parte si rettifichi il decreto del Signor Commissario, che per non essersi messe in lume le circostanze del fatto, seguì su di ciò le idee dell' avversario.

Gioje, oro, ed argento.

TRa le cose descritte nell' inventario della eredità di Porsia dl Francia, meritano attenzione le gioie, e l' oro, e l' argento. Egli è vero, che la testatrice dispose del mobile a beneficio del di lei marito D. Luigi Gironda, e di D. Francesco dì Francia, ma la erede D. Giulia ben consigliata nella consegna del mobile fatta a legatarj, n' escluse con accorgimento le anzidette gioie, l' oro, e l' argento, sapendo ben ella, che *sub nomine mobilium*, secondo i nostri costumi non vanno tali cose comprese. Se dunque restarono comprese nella eredità, esse eran soggette a restituzione a beneficio de' fratelli Francia, e loro discendenti. Ma ove son tali perle? Ove è più l' oro, e l' argento? Qual uso se n' è fatto? Il Commissario ne commise l' apprezzo ad un gioielliero. Ma come valutarsi robe, che non si han presenti, e di cui s' ignora il peso, la qualità, il lavoro, e la finezza? Cosa dunque dovrebbe farsi? La legge prescrive in tali casi a favor dell' attore il giuramento *in litem*. Consolante risorta per salvare il buon dritto di colui, che aggisce, e degna pena dell' altrui mala fede. Il S. C. in varj rincontri ha richiamato in osservanza la severità della Giurisprudenza Romana su tal proposito, ed alcune recenti decisioni ce ne fanno compiuta fede. Dee dunque l' avversario soffrire, che i miei clienti estimino essi l' importo di ciocchè manca, e il loro giudizio, ove fusse indiscreto, sarà moderato dalla prudenza del Tribunale.

Credito dovuto da Ignazio Marincola, e da Giulio Mirabelli solidalmente.

TRa crediti descritti nell' inventario di D. Porzia di Francia si legge un credito di ducati 1090. dovuto da Ignazio Marincola marito della stessa D. Giulia, e da Giulio Mirabelli *in solidum*. Questo credito si ammise

con

con decreto del Signor Commissario per soli ducati 300, del quale vi è confession di D. Giulia di essersi esatti da lei, con publico istromento; e la detta D. Giulia nell' atto, che pagava a D. Francesco di Francia l' anzidetta somma, dichiarò solennemente esser risultato da denaro di D. Ignazio Marincola suo marito in conto del debito *in solidum*, che dovea alla stessa D. Giulia qual figlia ed erede di D. Porzia sua madre. Per i rimanenti ducati poi 790 nemmeno potrà esserci chi a buon senno ne contrasti la soddisfazione. Imperciocchè dopo la morte d' Ignazio Marincola marito di D. Giulia essendogli succeduto D. Bernardo Marincola, vi fu un solenne istromento di convenzione tra esso D. Bernardo, e la divisata D. Giulia. Con tale istromento (1) essa fece il dettaglio di tutte le pretensioni, e crediti che avea sull' eredità del defunto marito, li mise in veduta in quell' istromento, e per i crediti certi, se ne convenne il pagamento a suo favore, e per le pretensioni incerte le parti transigenti adottarono que' temperamenti, che l' armonia tra' congiunti, e i vincoli del sangue suggerirono. Or tra questo dettaglio in cui si annoverano, e si descrivono minutamente i crediti, e le pretensioni di D. Giulia sull' eredità del defunto marito, non si fa menzione nè punto, nè poco del credito descritto nell' inventario (2), e contestato da essa D. Giulia nell' anzidetto istromento (3). Pur tuttociò chi può mettere in contesa, che siffatto credito era stata già antecedentemente soddisfatto, ed introitato da essa D. Giulia. A ciò si aggiunge, che D. Giulia nello stesso istromento di convenzione; oltre di ducati 13500 di

(1) *Fol.* 137. *ad* 140. *Exam. Civil. ad instam D. Decii, & D. Dominici de Francia.*

(2) *Fol.* 19. *a t. Process. orig. pro D. Decio, D. Dominico &c.*

(3) *Fol.* 38. *Exam. Civil. ad instantiam D. Thomæ Marincola.*

di sua dote, che le furono restituiti, e duc. 2550 dovutile dall' eredità del marito in virtù di biglietti, e ducati 600, una col loro interesse, ed annui duc. 80 per ragion di dotario, ossia antefato; ebbe ancora altri docati 1000 in compenso di tutte le altre pretensioni dedotte, e non dedotte di qualunque indole fossero. Dunque da ciò è evidente, che il debito di docati 790, era stato già antecedentemente soddisfatto, ed esso fu compreso in quell' ampia, finale, e generale quietanza, con cui le parti si assolverono *ad invicem*, per effetto di quella convenzione, che fu diretta a stabilire la pace tra' contendenti, e ad escluder tra loro ogn' altra vicendevole pretensione, e contesa. Potrà dunque uom ragionevole dopo fatti così permanenti metter in dubbio la soddisfazione di siffatto credito?

Ne è da omettere, che tutte le legali presunzioni, che la Legge addita per indursi la chiara idea del presunto pagamento concorrono nel caso attuale, e ci somministrano sicuro segnale del pagamento seguito dell' intero debito di D. Ignazio Marincola. I requisiti additati dalla notissima legge *Procula C. de præsumptionibus* concorron tutti nel caso attuale. *Temporis diuturnitas*. Imperciochè D. Porsia morì nel 1666., e D. Ignazio Marincola, che fu marito di D. Giulia morì nel 1617.; vale a dire, che vi passò il tempo intermezzo di anni cinquanta, e più; ed in tal lunghissimo periodo, non è già da supporre, che D. Giulia avesse lasciato di esigere il credito suo. Vi concorre ancora la congiunzione del sangue, il che dimostra la qualità di marito, e moglie, che produce la più stretta, e intima unione, che possa esservi nelle umane società, ed è la cagion producitrice di ogni parentela, ed affinità. Vi concorre finalmente la circostanza additata nella stessa legge, cioè la *sæpius calcolata ratio*. Nell' istrumento di convenzione stipulato a 30. Luglio del 1718. tra D. Giulia, e D. Bernardo Marincola erede di D. Ignazio, si fà menzione de' varj conteggi, e rapporti di debiti, e crediti, che erano interceduti tra D. Giulia, e D. Ignazio

suo marito, il che lascia intendere benissimo, che il credito provveniente da Porsia di Francia era stato conteggiato, o sodisfatto, ed estinto. Ma chi volesse meglio osservare sù l'esempio delle cose giudicate, quanto sia sodo questo nostro legal ragionamento, può consultare il Reg. Merlino, che maneggiando un caso consimile rapporta le decisioni del S. C. (1):

Per tutto ciò è evidente, che il decreto del meritevolissimo Commissario Samburi, il quale non ammise nel fedecommeso di D. Porsia l'intero credito di dccati 1090, ma solo per ducati 300. merita del tutto, che si riformi dalla giustizia del S. C.

C A P. V.

Partita che si contendono circa le deduzioni pretese dall' avversario.

DOpo avere discusse le partite, che si contendono circa l' introito, è tempo ormai di analizzare quelle che riguardano le deduzioni pretese da D. Raffaele Marincola. Cominciamo dalle partite de' legati annuali.

Vitalizio pagato a Suor Mosetta di Francia.

Non è da recarsi in dubbio, che le cinque annate di vitalizio formano duc. 100., che l' avversario dice essere stati pagati a Suor Mosetta di Francia monaca nel monistero di S. Catarina di Siena, non debbano formare oggetto di deduzione dal fedecommesso. Se egli è vero, come abbiamo con solide pruove dimostrato, che l'obbligo di sodisfare i pesi annuali dee gravitare sulla rendita, non già a carico della proprietà, ognun vede, che fuor di ragione si pretende dall' avversario, che con siffatta corrisponsione

(1) *Merlin. Controv. forens. Cent.* 1. *cap.* 87.

ne abbia egli dritto di detrarre dall' asse ereditario la somma equivalente.

Ducati 750. pagati a titolo di transazione a D. Francesco di Francia.

D. Tommaso Marincola sostiene doversi dedurre dall' asse ereditario tutto ciò, che si vuol pagato in forza di strumento di transazione, stipulato a 16. Febbraio 1673. tra Francesco di Francia, e Giulia Marincola. A bene intendere ciò, fa uopo premettere la idea di alcuni fatti molto interessanti. Porsia di Francia dispose a beneficio di Francesco suo germano un lascito di ducati 50 annuali, e vitalizj, soggiungendo, che laddove non si casasse Tomaso di Francia, ma in sua vece togliesse moglie il divisato Francesco, in tal caso in iscambio de' 50. ducati annui, se gli pagassero ducati 1000. *pro una vice*. Questa contingenza avvenne; e quindi a 4. Marzo del 1670. Francesco di Francia avendo già menata moglie, chiese perciò pagarsegli ducati 1000. disposti a di lui favore. Si oppose a questa idea D. Giulia, sostenendo non esser ella tenuta a pagare gli anzidetti duc. 1000. per più ragioni, che adduceva. Si accese un fervido giudizio per siffatta briga, ma esso rimase estinto, e finito coll' anzidetto stromento di transazione, col quale si convenne assegnarsi a D. Francesco di Francia ducati 750. *quandocunque* coll' interesse di annui ducati 60. in compenso della sua pretensione per causa del legato. Or siccome dal dì 11. marzo 1666., in cui morì D. Porsia sino alli quattro marzo 1668., in cui D. Francesco prese moglie, eran decorsi circa due anni, si convenne perciò pagarsi tali due annate a ragione di ducati cinquanta l' anno. Per lo tempo posteriore, cioè dal dì 4. marzo 1668. fino al dì 11. marzo 1673. si convenne doversi sodisfare l' interesse a ragione di annui ducati 60. Quindi calcolato il primo, ed il secondo interusurio si fece rimontare a ducati 312., e grana 59. Con questa distinzion di cose

egli

egli è evidente, che se il Marincola crede aver dritto di dedurre dal fedecommesso i ducati 750. pagati in linea di transazione, forse le sue idee hanno qualche aria di plausibilità. Ma se trascorre a dire, ch'esso debba dedurre altresì gli altri ducati 312. e grana 59., che si pagarono a D. Francesco in isconto delle annualità decorse, il suo sistema è fallace, e le sue idee reggono in aria. Noi abbiam dimostrato essere un principio di chiara giurisprudenza, che i legati annuali si debban sodisfare dall'usufruttuario sulla rendita, di cui gode, sicchè non vi è dubbio, che le due annate decorse dal dì della morte di D. Porsia fino al punto, che menò moglie D. Francesco di Francia, dovea ella sodisfarle senza diminuire affatto la proprietà. Le altre annate poi decorse posteriormente non furono, che interusurio convenuto pagarsi per lo ritardo della erede sul legato, che D. Giulia dovea adempire; sicchè sarebbe sempre una bizzarria il sostenere, che l'interesse pagato su tal legato per la mora contratta da D. Giulia, lungi di nuocere a lei debba *minuere hereditatem, et fideicommissum*. Noi dunque a buona ragione ci auguriamo, che il S. C. nel definire questo affare non voglia ammettere tra le deduzioni dell'eredità gli anzidetti ducati 312., che tra maggior summa furon pagati da D. Giulia. Egli seguendo costantemente il tenor lodevole delle sue giudicature non saprà esitare à decidere nel modo già divisato.

Ducati 720. pagati da D. Giulia a D. Luigi Gironda.

TRa' lasciti disposti da Porzia di Francia vi fu quello di ducati 70. vitalizj a beneficio di D. Luigi Gironda suo secondo marito. A questa sua beneficenza era imposta la legge, che menando moglie detto D. Luigi, non doveva più goderne. D. Giulia doveva pagare tale vitalizio colla rendita, secondo la natura de' legati annuali che debbono soddisfarsi dalla usofruttuaria. Ma ella stimò cambiare la prestazione annuale, pagando

pra

pro una vice al Gironda ducati 720. dispensandolo benanche dalla condizione di non dovere passare a secondo matrimonio. E' una conseguenza delle cose dimostrate, che D. Giulia con siffatta condotta fece quello che per legge non doveva fare a danno de' chiamati.

Ognun pertanto ravvisa essere stato un eccesso di facoltà di D. Giulia, la quale per profittare, menando a male il fedecommesso, stimò distrarre dall' asse ereditario materno ducati 720. pagati a D. Luigi Gironda, scambiando così per una mera bizzarria il legato vitalizio in un pagamento *pro una vice*. E' evidente, ch' ella ciò far non potea senza distruggere, ed annientire la volontà della fedecommettente, e senza sovvertire l' interezza del fedecommesso. Chi non ravvisa l' irregolarità della condotta di D. Giulia? Quale assurdità non sarebbe, se taluno si studiasse di garantirla o sostenerla? Non può dunque l' erede di D. Giulia sfuggir la condanna di restituire a beneficio de' chiamati la divisata somma de' ducati 750., che debbonsi a lor beneficio sodisfare insieme cogl' interessi. Tanto sperano i miei clienti, che ottengano dal S. C. spiegandosi la providenza riservata col decreto del Signor Commissario.

Messe.

La testatrice D. Porsia ordinò la celebrazione di molte messe in suffragio dell' anima sua. Dell' adempimento di tale peso, e della soddisfazione della pia volontà della testatrice, non vi è documento alcuno, che ciò contestarse. Il magnifico Razionale relatore, che sull' appoggio di dati fallaci volle azzardare i suoi giudizj su quel che non era di suo incarico, valendosi di alcune congetture da nulla, ne suppose l' adempimento, e malgrado la mancanza di ogni documento si arrischiò finanche a calcolarne l' importo in docati 468., conchiudendo in aria di franchezza doversi dedurre dall' intero valore del fedecommesso. Essendo venuta a discussione tale partita, il Si-

Signor Commissario pieno di accorgimento ne rimise al S. C. la decisione, e dalla sua giustizia oggi si attende, se debba ammettersi o no tal deduzione. Noi crediamo, che non potrà esitarsi un momento ad escluderla. Imperciocchè trattandosi di un affare di grave momento, e di un numero rilevantissimo di messe, che rimontano a più migliaja, non deve sull' appoggio di fievoli, e vane congetture la religiosità del Tribunale presumern' eseguita la soddisfazione.

Le cose dimostrate fan vedere chiaro, quali sieno le partite da ammettersi nell' eredità di D. Porsia di Francia, e quali sieno quelle, che meritano esserne dedotte. Or risultando la eredità di D. Giulia debitrice in ducati , siccome dal calcolo delle partite risulta, potrà D. Raffaele Marincola sfuggirne la condanna? se D. Giulia era tenuta reimpiegare il denaro ereditario, o in compra di beni stabili, o di annue rendite giusta il precetto scolpito, e nitido della testatrice, se ella ciò omisse di fare, ne alcun pensiere si prese di ubbidire al dettame della volontà della madre, chi è colui, che potrebbe contendere l' obbligo, che ha la sua eredità di restituirne l' importo a favor de' chiamati? I capitali, e crediti ereditarj furono tutti esatti da D. Giulia, ed ella li recò a suo profitto. Documenti chiari, ed invitti giustificano la esazione, che ella nè fece, ed eccone la pruova, che ne risulta

Uso fatto de' capitali ereditarj di Porzia di Francia.

Giulia Marincola per precetto inviolabile della di lei madre Porsia di Francia doveva custodire salve, ed illese tutte le robe ereditarie, che dalla madre medesima eran pervenute. Tanto la testatrice aveva solennemente disposto per serbare la esistenza perenne del fedecommesso, di cui volle la perpetuità. Vediamo dunque, se D. Giulia fu esatta, e leale in adempiere il precetto materno. Questa ricerca ci conduce a dovere discutere, e posatamente esaminare l' uso, che essa fece de' capitali, che si rin-

rinvennero dopo la morte della medesima . Ecco quello, che ci accingiamo a fare .

Tra i capitali ereditarj di Porsia di Francia , il più rilevante fu quello di ducati 4000 dovuti dal marchese di Cinque Frondi . Costui pagò ducati 2000 affrancando così la metà del capitale . D. Giulia dovea subito rinnovarne l' impiego per custodia del fedecommesso ; ma ella fecene uso diverso . Altri ducati 700 essa D. Giulia se l' introitò nell' idea d' impiegarli col barone di S. Floro , nell' istrumento stipulato a dì ultimo aprile del 1674. per notar Ireneo Lamannis . In seguito a dì 27. luglio del 1675. D. Giulia si ricevè i restanti ducati 2000 dal marchese di Cinque Frondi , che nell' atto stesso impiegò col barone di S. Floro D. Saverio Marincola con l' annual censo di ducati 120 , e con lo stesso Barone impiegò i cennati ducati 700.. Ma in seguito avendo il barone di S. Floro venduto il suo feudo all' Illustre Duca di Girifalco , a tale occasione il debitore Duca di Girifarco i divisati ducati 2700 , che furono interamente pagati ad essa D. Giulia , come ben si ravvisa dall' istrumento , che allora ne fu stipulato a 29. giugno 1711. per gli atti di notar Vitaliano Prete . Di più con lo stesso istrumento il Duca di Girifarco compratore , pagò a Giulia Marincola ducati 1920. di capitale , che erano in testa di Luigi Gironda , secondo marito di D. Porsia , e quindi il detto Luigi Gironda ne fece cessione alla stessa D. Giulia sopra il Barone di S. Floro , che ne delegò il pagamento all' Illustre Duca di Girifarco . Essa D. Giulia fu sodisfatta dal marchese di Cinque Frondi di tutti gli attrassi maturati prima della morte di D. Porsia , che rimontavano a duc. 631 . Non è da mettere in dubbio , che essa D. Giulia fu sodisfatta eziandio de ducati 1090. dovuti da D. Ignazio Marincola suo marito , e dà D. Giulio Mirabelli persone opulenti , e ricche . Noi già l' abbiamo dimostrato . In oltre D. Giulia a settembre del 1667 riscosse duc. 436, dovuti da Giuseppe

pe Antonio Morani, ed esigè eziandio i ducati 545. dovuti dal Sig. Angelo Riso, delle quali somme essa disse valersene per sodisfare il legato di ducati 1000. dovuto a Tomaso di Francia per disposizione di Porsia testatrice. Tutto ciò ben si ravvisa dall' istrumento, che a tale occasione ne fu stipolato per notar Stefano de Angelis in Napoli rattificato poi da Tommaso di Francia per notar Ireneo Lamannis (1).

DA tutto ciò è evidente, che per l'abuso fatto da D. Giulia de' capitali, e crediti ereditarj, non può D. Raffaele Marincola sfuggire la condanna di rifare al fedecommesso le somme da lei esatte. Ma egli deve ancora esser condannato agl' interessi, il che ora ci accingiamo a dimostrare

CAP.

(1) *Fol.* 109. *ad* 122. *Exam. &c.*

CAP. VI.

Condanna agl' interessi.

IL S. C. nel condannare D. Raffaele Marincola qual erede di D. Giulia a rifare al fedecommesso di Porsia di Francia i capitali, di cui ella fuor di ragione si valse, dee altresì condannarlo alla sodisfazione della rendita, e frutti percipiti, e che si potean percepire dal dì della morte della stessa D. Giulia, che fu il momento, in cui si diede luogo alla chiamata della sostituzione a pro de' fratelli Francia.

A dimostrare ciò poche idee sono sufficienti. Il mio avversario è troppo istruito per non sapere, che ne' giudizj universali l'obbligo alla restituzione de' frutti proviene dalla natura stessa della cosa, e tal' è senza dubio l'azione *petitionis hereditatis*, o di fedecommesso universale di cui oggi si tratta. Ognun sa, che in sì fatto giudizio siccome *petitur hereditas*, che è *jus universum*, così tutto ciò, ch' è di attenenza alla eredità medesima quali sono gli aumenti, le pensioni, ed i frutti vengono *sub nomine hereditatis*, e quindi *fructibus augetur hereditas, quoniam ipsi de hereditate prodeunt*, secondo che osserva il Gentile: sono un risultato della stessa eredità; e formano una delle sue appartenenze. Quindi saggiamente Ulpiano decide: *Item non solum ea, quæ mortis tempore fuerunt, sed si qua postea augmenta hereditati accesserunt, venire in hereditatis petitionem: nam hereditas & augmentum recipit, & deminutionem: sed ea quæ post aditam hereditatem accedunt, si quidem ex ipsa hereditate, puta hereditati accedere: si extrinsecus, non: quia personæ possessoris accedunt. Fructus autem omnes augent hereditatem, sive ante aditam, sive post aditam hereditatem accesserint* (1). Ed altrove lo stesso Ulpiano con simili idee conferma: *hereditas juris nomen est, quod & accessionem, & decessionem in se recipit. Hereditas autem vel maxime fru-*

(1) *L.* 20. §. 3. *D. de heredit petit.*

fructibus augetur (1) . Il celebre Gerardo Noodt spiegando quali siano gli effetti dell' azione universale diretta *ad jus universum hereditatis* scrive così: *similis observatio est circa fructus ex rebus hereditariis perceptos sive ante, sive post aditam hereditatem. Fructus autem censentur ejus obventiones reditusque omnes , sive sponte nati beneficio naturæ , sive hominis industria producti* (2) . La stessa teoria attesta il celebre Antonio Fabro , il quale nettamente dice così : *Portio hereditaria, quæ haud dubie per fructus augetur* (3). Nè può nel caso presente l' avversario ricorrere all' asilo della buona fede , la quale nel giudizio , di cui trattiamo , quando ancor vi fusse , affatto non giova . Nelle azioni universali i frutti essendo dovuti *ex natura actionis* , e come parte della eredità , essi son dovuti tanto dal possessore di buona , che di mala fede . Il giureconsulto Paolo è garante autorevole di questa legal verità : *Post Senatus Consultum enim omne lucrum auferendum esse tam bonæ fidei possessori , quam prædoni dicendum est* (4).

Inoltre mal si consiglierebbe l' avversario , se nel caso presente gli piacesse allegare il fievole appoggio della buona fede , giacchè essa manca del tutto , nè potrebbe senza manifesta contradizione egli avere il coraggio di chiamarla in suo soccorso. Eccone due lucidissime pruove . D. Giulia Marincola figlia , ed erede di D. Porsia per ubbidire al precetto della testatrice sua madre , doveva reimpiegare tutto il denaro ereditario, ed i capitali altresì , che si affrancavano . Tanto imponeva l' obbligo ingiunto a lei da D. Porsia ad oggetto di serbarsi intero il fedecommesso a pro de' chiamati . Ma ella a tutt' altro rivolse i suoi pensieri ; anzi tutto esigè , e tutto disfece a suo vantaggio : per lo che molto ricca divenne , ed un' opulento retagio

(1) *L.* 78. *D. de V. S.*
(2) *Noodt. in Pand. L. V. tit.* 3.
(3) *Faber in Cod. suo Lib. III. tit.* 19. *defin.* 11.
(4) *L.* 28. *D. de heredit. petit.*

tagio lasciò a suoi congiunti. Qual buona fede può imaginarsi in colei, che *sciens prudens*, contraviene al precetto della testatrice, ed abusa a suo modo di ciò, che non è suo? E se l' erede *succedit etiam in omne vitium defuncti*, non potrebbe D. Raffaele Marincola erede di D. Giulia vantar buona fede, quanto a D. Giulia mancava. Egli è ciò tanto vero, che D. Giulia stessa in morendo confessò il fedecommesso, cui erano invitati i fratelli Francia per dispozione di D. Porsia di lei madre; e quindi ingiunse agli eredi di comporre amichevolmente le pretensioni de' medesimi. Come dunque si può allegar buona fede a vista di tal precetto, che annunziava agli eredi l' obligo di restituire il fedecomesso, e li rendeva consapevoli della disposizione di D. Porsia, che dovevano adempire? Se la buona fede ha il suo appoggio nella ignoranza, ognun vede, che vano sarebbe allegarla nel caso presente, in cui erano gli eredi di D. Giulia ammoniti per tante vie del loro dovere. Altra pruova della mala fede dell' avversario si rileva dal fatto seguente. D. Raffaele Marincola nello stesso S. C., benchè in ruota diversa, ha dedotto un credito di ducati tremila, oltre alle annualità, contro i miei clienti quali eredi di Decio il vecchio, ed altri di Francia. Essendosi per parte de' miei clienti opposta presunta sodisfazione, ed avendone arrecati i più saldi, e legali argomenti, e rilevatene efficaci congetture, l' avversario non sapendo come eluderne in altra guisa l' efficacia, e la forza, non ebbe riparo di affermare, che l' unica ragione del lungo silenzio suo, e de' suoi maggiori, e del non aver chiesto sodisfazione, era appunto derivata, da che sapendo i suoi maggiori, ed egli ancora il loro debito per lo fedecommesso di D. Porsia a favore delli fratelli Francia, avean creduto far meglio il lor vantaggio tacere per non dare una spinta a' fratelli Francia di dedurre la loro azione per tal fedecommesso. Questo fatto, che l' avversario ha tante volte detto, e ripetuto nel S. C. fa vedere a chi ha buon senso, anzi convince chichessia, che tanto esso, che i suoi maggiori lungi di avere ignorato il fedecom-

mes-

messo, ne avevano al contrario piena scienza, e precisa. Or se per legge il solo dubitare (1), è pur sufficiente a produrre la mala fede, quanto più dobbiamo supporla in coloro, i quali non solo han dubio del dritto de' fratelli Francia pel fedecommesso; ma ne sono talmente convinti, e persuasi, che si contentano tacere per lo spazio lunghissimo di anni 70 circa senza dimandare le annualità di un credito di ducati 3000., e mentre essi stessi affermano, che n'erano compensati, ed al di là colla rendita, e frutti del fedecommesso istesso, o sia del danaro, e capitali ereditarj, che D. Giulia aveva recato a suo profitto? Qual buona fede può dunque allegarsi da D. Raffaele Marincola? Se la buona fede ha il suo appoggio nell' ignoranza, come ognun sà, come potrebbe avverarsi in colui, che ha tanto piena scienza del suo debito, che per tal motivo omette di far menzione di un credito, alla di cui annualità contrapone la rendita dello stesso fedecommesso, di cui è debitore? Come potrebbe ora affermar l'opposto quel Marincola, che ha allegato ciò a suo favore in quel giudizio, anzi ne ha formato scudo, e difesa nella causa sua? Il mio avversario è troppo di buona fede per aver il coraggio di dirlo, nè la serietà di giudizj, se egli il dicesse, potrebbelo comportare. Al Satiro stesso recò sorpresa, e spiacimento, allorchè si avvide, che il suo amico *unico ore calidum frigidumque promebat*.

CON-

(1) Anche il dubbio produce la mala fede, ed è di ostacolo alla prescrizione ed impedisce gli altri vantaggi, che dalla buona fede provengono. Così è stabilito nella *l.* 6. §. 1. *D. pro emto*, e nella *l.* 32. §. 1. *D. de Usucapionibus*. Innocenzo III. lo definì nettamente in una sua decretale *cap. ult. X. de præscript.* seguendo la dottrina di S. Paolo, ove dice: *Qui dubitat, in fide non est*, ed altrove: *omne quod non est ex fide, peccatum est.*

CONCHIUSIONE.

LE cose dimostrate rendono chiare, e spargono il lume della evidenza sulle seguenti verità. I. Il fedecommesso di D. Porzia di Francia è netto, e sicuro, ed è netta, e spedita altresì la chiamata diretta a favore de' miei clienti. II. Per sapere quali siano i beni fedecommessi, l' inventario ce ne porge una pruova compiuta, e sodisfacente. III. I legati annuali, ed i pesi vitalizj imposti dalla testatrice debbon gravitare a danno dell' avversario, nè può pretendersi, che siano oggetti di deduzione a danno de' miei clienti. IV. D. Giulia erede gravata di D. Porzia disfece, ed abusò delle sostanze ereditarie materne, e le recò a suo profitto, e quindi l' erede di lei è tenuto di rifarne l' importo a prò de' chiamati, e restituirli ad essi insiem con frutti. Se dunque le cose dimostrate reggono sù principj inalterabili del dritto, se le teorie, su di cui abbiam fondati i nostri raziocinj sono acclamate dall' uso, e dal foro, se il buon senso, e la legge proteggon le nostre idee, qual fiducia non debbon avere i miei clienti alla giustizia incorrotta di un Tribunale saggio, ed imparziale?

Napoli 1. Giugno 1805.

Domenico Criteni.

Testamento di D. Porsia di Francia rogato a dì Novembre del 1666.

Io Porzia de Francia della Città di Catanzaro sana per la grazia di Dio di mente, conoscendo la fragilità di questa vita, e che la morte è comune, volendo disponere della mia facoltà faccio il presente mio testamento *in scriptis*, quale voglio, e dichiaro, che sia l'ultima mia volontà, e che si esegua sequita mia morte, e che vaglia per testamento, donazione *caussa mortis*, per codicillo, ed ogni altro miglior modo, revocando tutti, e qualsivogliano testamenti, *etiam ad pias caussas*, e solo il presente si esegua.

Primieramente raccomando l'anima alla SS. Trinità, pregandola abbia misericordia de' miei errori, e voglia per sua infinita pietà concedermi la gloria del Cielo, pregando la Beatissima Vergine Maria, l'Angelo Custode, e tutt' i Santi del Cielo miei avvocati vogliano intercedermi il perdono, acciò l'anima separandosi da questo corpo, vadi a godere la beatitudine eterna.

Item lascio mia erede universale, e particolare sopra tutt' i miei beni a Giulia Marincola mia benedetta figlia colle infrascritte condizioni, e vincoli, cioè, che morendo detta Giulia mia figlia senza figli legittimi, e naturali, o vero quelli morissero *quandocumque* senza figli legittimi, e naturali, alla predetta mia eredità succedano Francesco, e Tommaso de Francia miei fratelli, loro figli, e discendenti, e morendo ciascheduno delli detti senza figli legittimi, e naturali succeda l'altro sopravivente, e suoi figli legittimi, e naturali, e così si osservi *in perpetuum*, e mancando tutt'i discendenti di detti miei eredi sustituiti, in tal caso voglio, che della mia eredità se ne faccia un Monistero di Monache Vergini di S. Teresa fra lo spazio di anni quindeci numerandi dal dì, che succederà il caso della sostituzione, e finiti detti anni 15., e non ritrovandosi eretto, in tal caso di detta mia eredità se ne faccino tre eguali parti, una sia delli PP. della com-

compagnia di Gesù di questa Città, l'altra de' PP. Teatini di questa Città, e l'altra de' PP. Scalzi di S. Teresa di questa Città.

Item lascio jure legati ad Aloisio Gironda mio caro sposo li doc. 1800., che li furono consegnati per la mia dote, quali possa ritenerseli ed usufruttarsi vita sua durante, e dopo sua morte sia tenuto restituirne alla mia erede doc. 1400., atteso li duc. 400. gleli lascio *etiam quoad proprietatem*.

Di più lascio a detto Aloisio mio sposo altri doc. 70. annui vita sua durante, quali debba pagarceli detta mia erede ogn'anno, *verum* casandosi, o vero entrando in alcuna religione, e facendo in quella professione, dopo fatta detta professione non sia tenuta detta mia erede pagar più, però volendo farsi Sacerdote, in tal caso la mia erede sia tenuta farli spedire breve apostolico a spese di detta mia erede, possa detto Aloisio farlo bene lui, e detta mia erede sia tenata pagar la spesa.

Item lascio a detto Aloisio mio Sposo, ed a Tomaso mio Fratello tutto il mobile, che si trova dentro la mia casa *præter* li vestiti miei, e le cose di oro lavorato, e la seggetta a mano, quali voglio, che siano di detta mia erede, e tutto detto mobile, e stigli, che si trovano dentro detta mia casa se li dividano detto mio marito, e Tomaso mio fratello *pro æquali portione*.

Item lascio a Tomaso de Francia mio fratello doc. 50. annui vita sua durante, e a Francesco de Francia altro mio fratello doc. 50. annui vita sua durante, *verum* casandosi detto Tomaso voglio, che se gli diano doc. 1000., ovvero se gli paghi il censo a ragione del 7. per 100. ad elezione di detta mia erede, e pagando li detti doc. 1000., overo il censo predetto, non sia obligata pagare l'annui doc. cinquanta, ma solo li detti doc. 1000., o il censo a detta ragione del 7. per 100., e non casandosi detto Tomaso, ma casandosi detto Francesco mio fratello in tal caso voglio, che se gli diano da detta mia erede doc. 1000., o il censo alla ragione predetta del 7. per

100.

100.; ed in tal caso sia libera detta mia erede del pagamento delli predetti annui doc. 50. come si è detto di sopra, e li docati mille sieno de' loro eredi, e successori *in perpetuum*.

E perchè detta mia eredità consiste tutta in annui censi *cum poteſtate redimendi* voglio, che succedendo affrancazione non possano detti miei eredi riceverli, ma quelle debbiano subito applicarli a nuova compra di stabili, o annui censi, in modo che sempre restino in detta mia eredità soggetti al vincolo predetto.

E perchè detto Aloisio mio marito si trova obbligato in alcune somme, ed il denaro è andato a mio beneficio, voglio, che detto debito si paghi della mia eredità insino alla somma di doc. 200. in circa, e levi indenne detto mio marito.

Item lascio jure legati alla Signora Suor Musetta de Francia mia zia Monaca nel Monastero di S. Caterina de Siena annni doc. venti vita sua durante, quali se gli paghino ogni primo di agosto di ciascheduno anno.

Item lascio a Gasparo Ferraro annui doc. 15. vita sua durante; ed un vestito di lutto sequuta mia morte.

Item lascio a Caterina Raneri mia creata, che al presente si trova nel Monistero di S. Chiara doc. 20. *pro una vice tantum* per avermi servita.

Item lascio doc. 400. per una volta *tantum*, che se ne facessero celebrare tante messe, quale si destina dichiarato; cioè doc. 100. alli PP. Cappuccini di questa Città, acciò ne celebrino, e faccino celebrare tante messe, e altri doc. 100. alli PP. Riformati di questa Città, che pure celebrino, e faccino celebrare tante messe, e l'altri doc. 200. li distribuisca detta mia erede. Con che detta mia erede l'abbia da far celebrare fra il termine di tre mesi dopo sequuta la mia morte, e sia obligata consignar fede di detta celebrazione di tutte dette messe in potere di Aloisio Gironda mio Sposo, *statim* finito detto termine.

Item lascio *limosinaliter pro una vice tantum* alli PP. Teatini di questa Città doc. 50., e doc. 30. alli PP. Scalzi di S.

S. Teresa, e duc. 10. alli PP. Riformati, e duc. 10. alli PP. Cappuccini di questa Città.

Item lascio, e voglio, che detta mia erede facci celebrare 3. messe la settimana nella Cappella della SS. Trinità, posta dentro la Chiesa del Collegio de' PP. Gesuiti di questa Città per lo spazio di anni 30., e che detta mia erede eligga il Cappellano per celebrarli con consenso del Padre Rettore di detto Collegio. *Verum* facendosi Sacerdote detto Aloisio mio sposo, e volendoli lui celebrarle, detta mia Erede sia obligata pagarcele. Dichiarando, che se si caserà detto Tomaso mio fratello sia obligata detta mia Erede darli docati 1000., o il censo alla ragione del 7. per 100. quali siano di detto Tommaso, e suoi Eredi &c., e così il pagamento degli annui docati 50 lasciato vita durante a rispetto di Tommaso, ma resti fermo a beneficio di detto Francesco, e così si osservi in caso che non si casasse detto Tommaso, ma il detto Francesco.

Item lascio a Suor Vittoria Ranieri duc. pro una vice tantum.

Item lascio a Marta de Nardo mia creata doc. 5. pro una vice tantum.

Item lascio a Fabrizio Pirrone mio creato doc. 10. ritrovandosi però in mia casa in tempo della mia morte.

E questa dico essere la ultima mia volontà, e voglio, che si osservi.

Codicillo di D. Porzia rogato a di 10. di Novembre 1666.

Io Porzia di Francia per lo presente codicillo codicillando dichiaro, che nelli mesi presenti ho fatto il mio testamento chiuso, e sigillato, quello ho consegnato in potere di notar Marcantonio Careri per conservarlo nella scheda, ed aprirlo dopo la mia morte, ed in quello ho sostituito l'erede, quale testamento confirmo, ratifico, ed emologo dal principio sino alla fine, e voglio, che si osservi quanto in quello ho ordinato, ma per alcune giuste cause la mia mente moventino fatta matura considerazione codicillando voglio, ordino, e comando, che dalla mia eredità jure legati sieno consegnati a Gio: Tomma-

so di Francia mio fratello duc. 1000. in contante, e propriamente di quella summa di danaro, che io devo conseguire in virtù di pubbliche cautele, che maturano nel mese di Settembre primo venturo 1667., e che li siano consignati nel sudetto mese di Settembre, con che D. Gio. Tommaso non possa prendere l'annui duc. 50. vitalizj, nè i duc. 1000. casandosi, che conforme io l'avevo lasciati in mio testamento, e che detti duc. 1000., che li saranno consignati in contanti siano li suoi franchi, e liberi, senz'alcun peso.

Item voglio, che le messe ho lasciato in mio testamento, la mia erede sia obligata farle celebrare dentro tre mesi, con pagarli in danari contanti, e non altrimenti, e che sodisfatte le messe fra detto tempo si facci fare le debite ricevute, e l'abbia da consignare al P. Rettore de' Gesuiti: E perchè nel detto mio testamento ho lasciato a Gasparo Ferraro mio creato duc. 15. annui vita sua durante; di nuovo voglio, che in vece di quelli li siano dati dalla mia erede duc. 50. in contanti, e un vestito di lutto per lui, ed un altro per sua moglie, e voglio, che li sia dato tutto ciò seguita sarà la mia morte, e di più codicillando voglio, che a Luigi Gironda mio marito non sia dato fastidio dalla mia erede per le ricevute fatte al marchese di Cinquefrondi; perchè il denaro è andato tutto in mio beneficio; e così dichiaro, comando, e voglio; e di più codicillando voglio, che dalle mie entrate maturate, e non esatte nel dì della mia morte, la mia erede dopo seguita quella abbia da consegnare a Tomaso di Francia mio fratello, e Luigi Gironda mio marito duc. 100. in contante per dividerseli insieme.

Die 8. *Junij* 1805.
Imprimatur -- *SAMBUTO.*

VAL
1523651